

Allegato "C" al n. 206.553 / 39.943 Rep.
Statuto di Pubblica Assistenza Lombardia

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata

"Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde Zona Oglio-Po organizzazione di volontariato", o anche, in forma breve, "Croce Verde Viadana odv".

L'associazione ha sede nel Comune di Viadana (MN).

Nel presente statuto verrà successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da un tondo a fondo bianco con due cerchi concentrici verdi nei quali viene riportata la dicitura Pubblica Assistenza Volontaria Croce Verde con Croce Verde delimitata da due punti, tutto di colore verde. Al centro una croce di colore verde con la scritta orizzontale Zona Oglio-Po in colore bianco.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione può aderire ad una rete associativa nazionale.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi e servizi correlati;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la

- protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
 - o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
 - s. beneficenza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o i regolamenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione, o ad un consigliere appositamente da questo delegato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'Organo di Amministrazione o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci maggiorenni iscritti all'Associazione hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Non possono essere soci volontari coloro gestiscono l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai sensi dell'art.74 comma 8 della Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per dimissioni;
- d) per decesso.

Inoltre, perde la qualifica di socio:

- b) per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
- c) per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
- d) per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4-ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4-ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote dei sostenitori;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse indicati all'art. 4-ter.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività indicate all'art 12.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Associazione risultino essere inferiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;

- b. l'Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

La carica di Consigliere Comunale, Provinciale o Regionale è incompatibile con la carica di Presidente o Vice Presidente dell'Associazione.

La carica di Assessore o Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione ordinariamente opera.

In caso di necessità l'Assemblea potrà svolgersi anche in remoto mediante piattaforma per videoconferenza in grado di garantire i criteri di trasparenza e tracciabilità, permettendo di identificare con certezza i partecipanti. A tal proposito, l'Organo di Amministrazione, adotterà specifico Regolamento per le riunioni dell'Assemblea in videoconferenza.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni per comprovati motivi legati al reperimento della documentazione necessaria alla predisposizione dello stesso.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Per quanto concerne l'elezione alle cariche sociali, si demanda la gestione ad apposito regolamento elettorale redatto dall'organo di Amministrazione.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente alle elezioni il numero dei componenti dell'Organo

di Amministrazione;

- g. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti, e l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, o Consiglio Direttivo, è composto, in numero dispari da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico adottato e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici; può nominare altri responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

In caso di necessità le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in remoto mediante piattaforma per videoconferenza in grado di garantire i criteri di trasparenza e tracciabilità, permettendo di identificare con certezza i partecipanti. A tal proposito, preliminarmente, delibererà l'adozione di specifico Regolamento per le proprie riunioni nonché dell'Assemblea in videoconferenza.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, di convenzioni, di accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per surrogazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, e dura in carica per 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, resta in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale, ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti indicate al secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice degli enti del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione può avvenire in giorni lavorativi, in orario di ufficio, in accordo con il Presidente, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente o al Segretario almeno 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti all'accesso. Gli amministratori hanno facoltà di domandare che la consultazione richiesta dall'associato venga rinviata di un periodo massimo di un mese rispetto alla data indicata sulla richiesta. Le parti dovranno collaborare affinché l'attività di consultazione si svolga in condizioni di reciproca collaborazione e in buona fede. Ciascun associato non potrà avanzare più di una richiesta di accesso nel corso di ciascun esercizio sociale; gli aventi diritto alla consultazione non potranno fotocopiare o fotografare i libri sociali ed i documenti ed alla consultazione dovrà assistere un membro del Consiglio Direttivo; la consultazione dovrà essere svolta esclusivamente in un luogo all'uopo dell'Associazione ed è espressamente inibita qualsiasi forma di controllo di natura non documentale; al termine verrà redatto un verbale da conservare agli atti.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

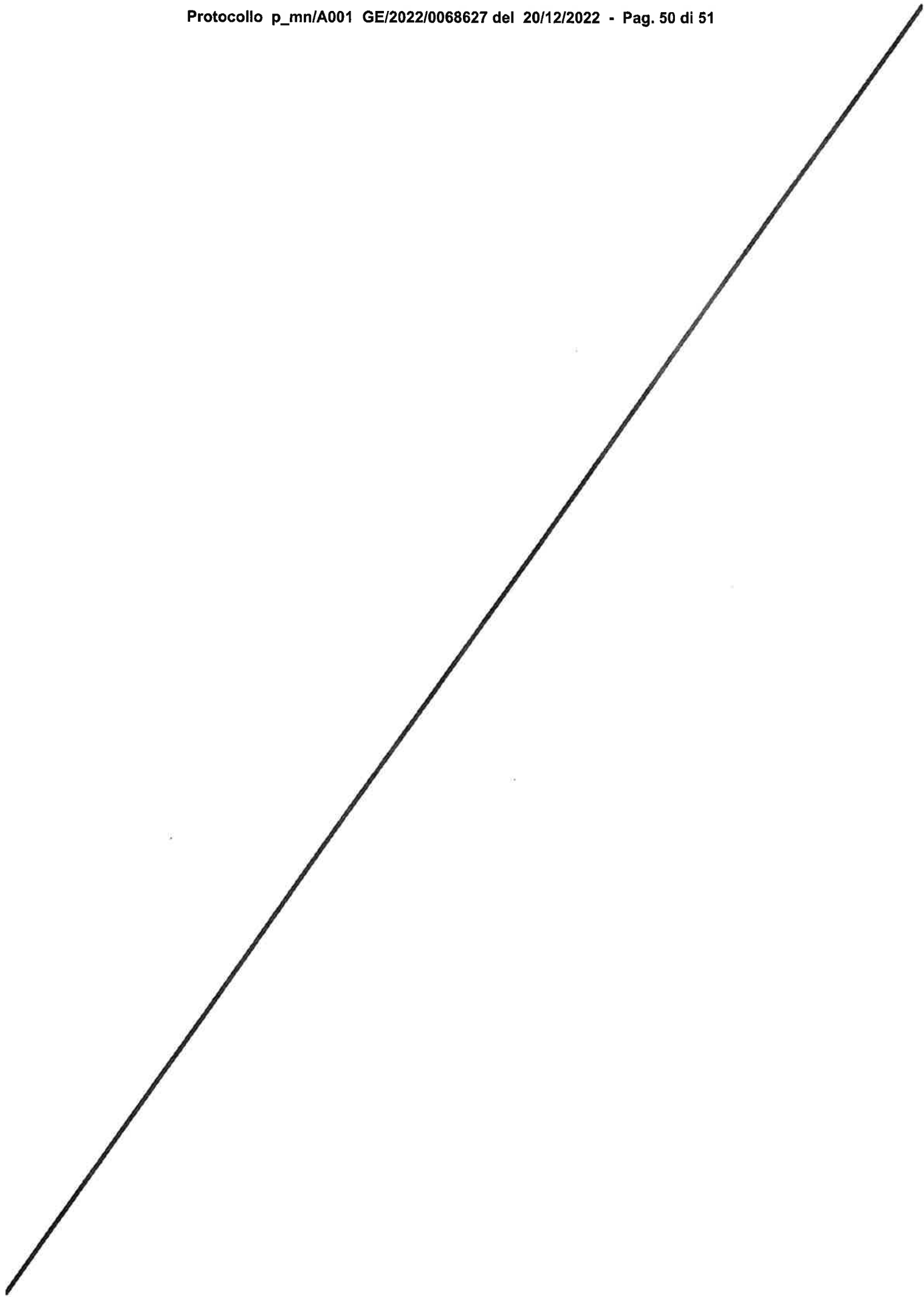
Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto in base ad indicazioni Assembleari ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO: ARDENGHI IENNER / DOTTOR FRANCESCO BESANA NOTAIO



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82 del giorno 7 marzo 2005 modificato dall'art.15 del D. Lgs. 235 del giorno 30 dicembre 2010 in vigore dal giorno 25 gennaio 2011.

